

ALLEGATO A
Alla delibera n. 223/19/CONS

Modifiche e integrazioni al regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/cons e successive modificazioni

All'articolo 1, dopo la lettera gg) è inserita la lettera hh):

“hh) *“fornitore di contenuti radiofonici indipendente”*: il soggetto titolare di un'autorizzazione per la fornitura di contenuti radiofonici in ambito nazionale o locale che non sia in rapporto di controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 43, commi 13, 14 e 15 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile, con gli operatori di rete nonché con alcun soggetto partecipante al capitale sociale delle società consortili di cui all'art. 12 comma 3 né con alcun soggetto beneficiario della riserva di cui all'articolo 12 comma 5-bis.”

All'articolo 3, il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. È fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente articolo, di comunicare al Ministero ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione, nonché nei documenti di cui al comma 8, ad esclusione della lettera g), entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa. Ogni variazione degli elementi di cui alla lettera g) del medesimo comma 8 deve essere comunicata al Ministero almeno trenta giorni prima della data di attuazione della modifica.”

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

Art. 14
Obblighi dell'operatore di rete

“1. L'operatore di rete radiofonica è tenuto a:

- a) garantire parità di trattamento rendendo disponibili le stesse informazioni tecniche con le medesime modalità e tempistiche a tutti i fornitori di contenuti radiofonici che hanno accesso alla capacità trasmissiva del blocco di diffusione gestito;

- b) garantire identiche condizioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete, a tutti i fornitori di contenuti radiofonici che hanno accesso alla capacità trasmissiva del blocco di diffusione gestito;
 - c) utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti indipendenti o beneficiari della riserva di cui al precedente articolo 12 comma 5-*bis*, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete. Le informazioni ottenute non devono essere trasmesse ad altre società controllate e collegate, nonché a terzi.
2. L'operatore di rete radiofonica in ambito nazionale fornisce servizi di trasmissione e diffusione esclusivamente a fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale e a fornitori di servizi in ambito nazionale.
3. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, nonché dei criteri e principi dettati dall'articolo 24 della legge n. 112 del 2004, in particolare al comma 1 lettera b), fermo restando l'obbligo di riserva di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 12, nella fase di avvio dei mercati gli operatori di rete radiofonica in ambito nazionale sono tenuti a cedere una quota delle unità di capacità del blocco di diffusione a fornitori di contenuti radiofonici nazionali indipendenti, nelle quantità di seguito specificate:
- a) Concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale: 216 unità di capacità;
 - b) Ciascun operatore di rete radiofonica privato in ambito nazionale: 144 unità di capacità.
4. L'operatore di rete radiofonica privato in ambito nazionale è tenuto a destinare ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale autorizzati, partecipanti al capitale sociale delle società consortili di cui all'articolo 12 comma 3, una capacità trasmissiva massima pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione. Fermi restando gli obblighi di riserva di cui al precedente comma 3 e di cui all'articolo 12, comma 5-*bis*, l'ulteriore capacità trasmissiva è resa disponibile prioritariamente alle società che partecipano al capitale delle società consortili di cui all'articolo 12.
5. L'operatore di rete radiofonica privato in ambito nazionale è tenuto a realizzare entro due anni dall'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, la copertura omogenea portatile outdoor di almeno il 40 %, entro quattro anni di almeno il 60% ed entro cinque anni di almeno il 70% della popolazione del bacino di riferimento, valutata sulla base dei medesimi criteri tecnici stabiliti nei provvedimenti di pianificazione.

6. L'operatore di rete radiofonica privato in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione esclusivamente a fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale e a fornitori di servizi in ambito locale ed è soggetto ai seguenti vincoli:

- a) destinare ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale autorizzati, partecipanti al capitale sociale delle società consortili di cui all'articolo 12, una capacità trasmissiva massima pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione. La capacità trasmissiva non utilizzata dai partecipanti alle società consortili è resa disponibile ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale autorizzati anche non partecipanti al capitale sociale delle medesime società;
- b) realizzare entro due anni dall'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, la copertura omogenea portatile outdoor di almeno il 40 %, entro quattro anni di almeno il 60% ed entro cinque anni di almeno il 70% della popolazione di ogni bacino o sub bacino di riferimento, valutata sulla base dei medesimi criteri tecnici stabiliti nei provvedimenti di pianificazione.”

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

Art. 14 bis

Modalità di cessione della capacità trasmissiva riservata ai fornitori di contenuti radiofonici indipendenti

“1. La cessione di capacità trasmissiva riservata ai fornitori contenuti radiofonici indipendenti ai sensi del comma 3 dell'art. 14, avviene sulla base di condizioni economiche eque e ragionevoli, secondo le modalità specificate nei successivi commi del presente articolo.

2. Allo scopo di perseguire un uso efficace ed efficiente delle risorse spettrali e delle relative unità di capacità, nonché di garantire un'adeguata qualità del servizio agli utenti finali, la capacità trasmissiva riservata ai fornitori di contenuti radiofonici indipendenti è assegnata ai soggetti richiedenti nella quantità di un unico modulo da 36 unità di capacità oppure di un unico modulo da 72 unità di capacità. In ogni caso, a ciascun fornitore di contenuti radiofonici indipendente è assegnabile una capacità trasmissiva massima pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione.

3. Entro 30 gg. dalla pubblicazione del presente provvedimento, gli operatori di rete in ambito nazionale predispongono una Offerta di Servizio contenente le condizioni tecnico-economiche del servizio di accesso alla capacità trasmissiva destinato ai fornitori di contenuti radiofonici indipendenti, specificando almeno:

- a) durata contrattuale minima, comunque non inferiore a un anno, relativa all'offerta di unità di capacità;
- b) tempistica di attivazione;
- c) caratteristiche di copertura del servizio in termini di territorio e popolazione coperti;
- d) corrispettivo per la cessione di un singolo modulo da 36 unità di capacità o da 72 unità di capacità e periodicità di fatturazione;
- e) condizioni tecniche ed economiche per la consegna del segnale;
- f) condizioni e modalità di recesso dal contratto.

4. Le Offerte di Servizio sono comunicate all'Autorità ai fini delle opportune verifiche di conformità rispetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e, successivamente, sono pubblicate sui siti web dei rispettivi operatori di rete nazionali nonché sul sito web dell'Autorità.

5. Gli operatori di rete sono tenuti a comunicare all'Autorità eventuali variazioni dell'Offerta di Servizio almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore delle modifiche. L'Offerta di Servizio modificata è soggetta alle medesime verifiche e condizioni di cui al comma precedente.

6. I soggetti interessati formulano una domanda di accesso alla capacità trasmissiva all'operatore di rete presso il quale intendono usufruire del servizio, alle condizioni previste dalla relativa Offerta di Servizio.

7. Le domande di cui al comma precedente devono includere:

- a) la documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione alla fornitura di contenuti radiofonici in ambito nazionale;
- b) una dichiarazione del soggetto richiedente che attesti la permanenza del possesso dei requisiti previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio, qualora la data di rilascio di quest'ultimo preceda di oltre un anno la data di presentazione della domanda;
- c) una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito di primaria importanza attestante l'affidabilità finanziaria del richiedente, nonché la sua capacità di onorare l'impegno economico contrattuale;
- d) l'impegno, nel caso in cui la richiesta di accesso vada a buon fine, a prestare idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia dell'adempimento del vincolo contrattuale.

8. Gli operatori di rete soddisfano le richieste di accesso tenendo conto dell'ordine di arrivo delle relative domande. Nel caso di domande presentate nella medesima data, l'operatore di rete soddisfa le richieste dando priorità ai fornitori di contenuti che per primi hanno conseguito il titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, facendo riferimento alla data di rilascio riportata sul medesimo titolo.

9. In sede di prima applicazione è fissato un periodo di tempo di trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione dell'Offerta di Servizio sul sito web dell'operatore di rete, entro cui i fornitori di contenuti indipendenti possono presentare le domande di accesso alla capacità trasmissiva loro riservata nel relativo blocco di diffusione. Alla scadenza di tale periodo, l'operatore di rete procede a trattare le richieste pervenute secondo le modalità fissate al precedente comma 8. Qualora le suddette richieste di accesso riguardino una quantità di capacità complessiva superiore al doppio della capacità trasmissiva riservata ai fornitori di contenuti indipendenti nell'ambito del blocco di diffusione gestito, l'operatore di rete informa l'Autorità la quale provvede ad emanare un disciplinare per lo svolgimento di una procedura selettiva finalizzata ad individuare, tra i richiedenti, i soggetti che possono accedere alle unità di capacità.

10. Gli accordi relativi alla cessione di capacità trasmissiva stipulati tra gli operatori di rete e i fornitori contenuti indipendenti sono notificati all'Autorità entro 30 giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto.

11. Sono fatti salvi i contratti di fornitura di capacità trasmissiva in essere con fornitori di contenuti radiofonici indipendenti stipulati entro la data del 7 giugno 2019, la capacità trasmissiva impegnata è considerata ricompresa nell'ambito della quota di riserva di cui al comma 3 dell'articolo 14. Tali contratti sono trasmessi all'Autorità entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Qualora la quantità di capacità trasmissiva oggetto di cessione risulti non conforme alle previsioni di cui al precedente comma 2, i contratti non possono essere prorogati o rinnovati oltre la loro scadenza naturale.

12. In caso di controversie in merito all'applicazione del presente articolo l'Autorità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si pronuncia secondo le procedure di cui alla delibera 226/15/CONS.”

All'Articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La fornitura di capacità trasmissiva, ad esclusione della quota riservata ai sensi del comma 3 dell'art. 14, nonché degli elementi ad essa connessi, avviene sulla base di una negoziazione commerciale nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento. In caso di controversie tra operatori di rete e fornitori di contenuti l'Autorità, ai sensi di

quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si pronuncia secondo le procedure di cui alla delibera 226/15/CONS.”

Il capo VI è ridenominato come segue:

Capo VI

Sanzioni, disposizioni transitorie e finali

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

Art. 19-bis

Sanzioni

“1. Fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 51 del Testo Unico, all'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.”.